

Statuto dell'Associazione

TITOLO I »

Articolo 1 – (Denominazione e Sede)

1.1 – “AMICI di CETRELLA” è un’ASSOCIAZIONE con sede legale e sociale in Anacapri (NA) presso Casa Mackenzie, in Viale Cetrella n.2. L’Associazione può istituire altre sedi, nonché delegazioni, sezioni, gruppi ed ogni altra forma organizzativa periferica che possa essere considerata necessaria ed utile al conseguimento degli scopi associativi.

Articolo 2 – (Durata)

2.1- L’Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta esclusivamente secondo le modalità previste dal successivo Art. 24.

Articolo 3 – (Scopi e Fini Istituzionali)

3.1 – L’Associazione, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro ed agisce nel rispetto del principio di democraticità e della piena partecipazione di tutti i Soci alla vita associativa.

3.2 – L’Associazione ha per finalità quelle di:

- ◆ suscitare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto dell’ambiente naturale e della salvaguardia del territorio dell’Isola di Capri, con specifico riguardo e particolare cura al comprensorio conosciuto come la “Valletta di Cetrella”;
- ◆ contribuire in tutte le proprie attività e proprietà in uso, anche in considerazione dei diritti delle generazioni future, alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio della Valletta” che rappresenta un luogo unico, di particolare fascino e bellezza dell’isola, preservando quello tipico del luogo e promuovendone la valorizzazione, il rispetto, la tutela e la conoscenza; accogliere e assistere tutti coloro che raggiungono l’area: frequentatori occasionali e abituali, turisti in visita, ospiti e quant’altri;
- ◆ dedicare una particolare attenzione alle problematiche correlate alla flora e fauna dell’isola e a quelle specifiche della “Valletta”;
- ◆ contribuire allo sviluppo della ricerca al fine di preservare le specie esistenti ed in particolare quelle autoctone;
- ◆ orientare le proprie scelte e i comportamenti individuali degli Associati e di quanti frequentano il luogo, in modo da garantirne la compatibilità con le esigenze e caratteristiche ambientali del suo delicato eco-sistema;
- ◆ provvedere alla gestione e cura diretta, anche in forma associata, di ambiti territoriali di interesse naturalistico, di eventuali beni immobili e aree esterne circostanti;
- ◆ promuovere e svolgere attività di ricerca e di studio inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale e territoriale;

3.3 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione agisce con ogni mezzo ritenuto idoneo, in particolare mediante l’organizzazione di manifestazioni a carattere locale, nazionale ed internazionale; per il medesimo obiettivo, può affiliarsi ad altre Associazioni, sia nazionali che estere che abbiano finalità analoghe; può creare nuovi organismi strumentali alle finalità istituzionali.

La gran parte delle attività dell’Associazione, saranno svolte attraverso le prestazioni volontarie dei Soci, fatta salva la possibilità di ricorrere a tutte le forme di lavoro autonomo o subordinato previste dalla legge al fine di garantire il regolare svolgimento della vita associativa e migliorare le attività svolte dall’Associazione medesima.

Articolo 4 – (Attività Connesse)

4.1 – L’Associazione si propone per una serie di attività connesse che possano dare incisività e completezza all’affermazione delle finalità di cui all’articolo precedente; in particolare:

- ◆ diffondere la cultura della salvaguardia e tutela dell’ambiente come bene primario anche attraverso comunicazioni, avvisi e contatti diretti con la comunità isolana; adoperarsi per la sensibilizzazione ed educazione ecologica in particolare nei confronti delle giovani generazioni; favorire scambi culturali tra persone di diversa nazionalità;
- ◆ organizzare manifestazioni, attività d’istruzione, raccolta di documentazione e di dati, mostre, proiezioni di film e diapositive, convegni, seminari, dibattiti, gite e visite guidate in particolare nelle aree protette al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio ecologico-ambientale e faunistico, conferenze e borse di studio;
- ◆ promuovere l’impiego, a titolo gratuito e volontario, di operatori per lo svolgimento delle attività di previsione, di prevenzione e gestione delle emergenze ambientali e civili, nonché per le attività di vigilanza ambientale, ecologica, venatoria, zoofila, per la difesa dal degrado del territorio ivi comprese le acque marittime entro i confini territoriali;
- ◆ svolgere tutte le attività attribuite alle Associazioni di protezione ambientale, di protezione civile e degli scambi culturali in genere nel pieno rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali e internazionali;
- ◆ svolgere ogni attività connessa o complementare a quelle sopra indicate anche in collaborazione con Associazioni, Fondazioni, Imprese operanti in analogo settore e con le quali si condividono finalità e obiettivi;

Articolo 5 – (Associati)

5.1 – L’Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri residenti o meno in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che ne abbiano fatto richiesta mediante le modalità previste dal successivo art. 7 che si impegnino al rispetto del presente Statuto, al versamento della quota sociale ed al perseguimento degli scopi dell’Associazione.

E’ altresì aperta a tutte le persone giuridiche che abbiano scopi e finalità analoghe alle proprie e che chiedano di associarsi per collaborare al raggiungimento delle stesse.

Articolo 6 – (Categorie di Associati)

6.1 – I Soci sono suddivisi in:

- ◆ Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e hanno provveduto a redigere e firmare il suo Atto Costitutivo;
- ◆ Soci Benemeriti: sono coloro che vantano particolari meriti nei confronti dell'Associazione; che hanno fattivamente contribuito, con attività particolarmente meritevoli, ovvero elargizioni in denaro o beni, ovvero con la loro opera o statura morale, ad aiutare l'Associazione a raggiungere i propri scopi. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota sociale;
- ◆ Soci promotori: sono i Soci Sostenitori o Ordinari con almeno 10 (dieci) anni di anzianità associativa e che si sono distinti per la costanza, l'assiduità e l'effettiva collaborazione pratica alla vita associativa. La loro ammissione è deliberata dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- ◆ Soci Sostenitori: sono coloro che annualmente versano a titolo di quota associativa, una somma di danaro almeno il doppio di quella stabilita per gli associati Ordinari;
- ◆ Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione e versano la quota associativa annuale nella misura deliberata dagli Organi sociali;
- ◆ Soci Ordinari "Junior": fanno parte di questa particolare categoria, i giovani Under 18 (coloro i quali alla data del 1 gennaio dell'anno in corso non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età); per essi la quota associativa annua sarà pari ad 1/3 rispetto a quella stabilita per i Soci Ordinari. Questa categoria di Associati non ha diritto al voto nelle Assemblee, pur potendo partecipare alle stesse; non hanno altresì diritto ad accedere alle cariche associative.

6.2 – La distinzione tra Soci è puramente formale visti l'uniformità del rapporto associativo ed il sorgere in capo a tutti gli Associati dei medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto concerne l'esonerazione dal versamento della quota sociale per i Soci Benemeriti. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

Articolo 7 – (Ammissione degli Associati)

7.1 – L'ammissione di un nuovo Socio potrà avvenire solo ed esclusivamente mediante la presentazione, da parte del candidato, di apposita istanza indirizzata al Presidente dell'Associazione con la quale egli si impegna al rispetto dello Statuto, al versamento della quota sociale ed alla partecipazione alla vita associativa.

- ◆ il Consiglio Direttivo valuterà la domanda di ammissione nella sua prima riunione utile. La deliberazione, non appellabile, avverrà con voto palese ed a maggioranza semplice; dell'esito della stessa, il candidato sarà avvisato in forma scritta.
- ◆ in caso di ammissione il candidato assumerà la qualifica di Socio e il suo nome sarà riportato nel Libro dei Soci a decorrere dal giorno del versamento della quota sociale per l'anno in corso.
- ◆ nel rispetto del principio di democraticità, non possono essere previste preclusioni alla presentazione di domande di ammissione.

Articolo 8 – (Diritti e Doveri degli Associati)

8.1 – Tutti i Soci hanno uguale diritto di partecipare a qualunque attività e manifestazione dell'Associazione e partecipano con diritto di voto all'Assemblea secondo le modalità previste dal successivo art. 12.

Essi, Soci Junior esclusi, hanno nondimeno diritto ad accedere alle cariche associative.

8.2 – I Soci hanno il dovere di perseguire anche singolarmente le finalità dell'Associazione; si impegnano ad osservare lo Statuto, il Codice Etico e Comportamentale interno all'Associazione nonché i provvedimenti e le delibere degli Organi associativi.

8.3 – I Soci si impegnano a versare entro il 31 marzo di ogni anno, in unica soluzione, la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari da quest'ultimo Organo decisi e motivati.

Articolo 9 – (Perdita dello Status di Socio)

9.1 – Si perde lo status di Socio, qualunque sia la categoria di appartenenza, per dimissioni, per morosità o a seguito di esclusione.

- ◆ dimissioni: ogni Socio può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente;
- ◆ morosità: è considerato moroso l'Associato che sia in ritardo di almeno un anno nel versamento delle quote o dei contributi stabiliti dall'Assemblea, ovvero di altri pagamenti dovuti all'Associazione;
- ◆ esclusione: è passibile di esclusione il Socio che con la sua condotta, lede l'onore e l'immagine dell'Associazione o comunque che compia atti che turbino i rapporti associativi o siano di ostacolo al perseguimento delle finalità associative. E' altresì passibile di esclusione, il Socio che non osservi le norme dello Statuto o dei Regolamenti o le delibere degli Organi associativi e comunque per ogni altro motivo ritenuto grave.

9.2 – Al Consiglio Direttivo spetta la valutazione del singolo caso e, con votazione palese ed a maggioranza relativa, la decisione; quest'ultima, supportata da idonea motivazione, sarà comunicata per iscritto all'interessato.

In caso di allontanamento, si procederà poi alla cancellazione del nominativo dal Libro dei Soci.

- ◆ la perdita dello status di Socio, qualunque ne sia la categoria e la causa, non dà diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati;
- ◆ la qualifica di Socio non è trasmissibile e viene meno in caso di morte.

Articolo 10 – (Quote Associate)

10.1 – L'importo della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari è stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote ed i contributi versati dai Soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO II »

Articolo 11 – (Organi dell'Associazione)

Costituiscono Organi dell'Associazione:

- ◆ l'Assemblea dei Soci;
- ◆ il Consiglio Direttivo;
- ◆ il Presidente.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Chiunque è chiamato a ricoprire una carica sociale, anche collegiale, deve essere associato.

Articolo 12 – (Assemblee degli Associati)

12.1 – Le Assemblee degli Associati costituiscono gli organi sovrani dell'Associazione; qualunque sia la categoria di appartenenza, ad esse hanno diritto a partecipare la totalità dei Soci, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto (ad esclusione dei Soci Ordinari Junior). Le Assemblee sono convocate dal Presidente: su sua decisione; su richiesta di almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei Soci con diritto di voto.

12.2 – Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie:

- ◆ l'Assemblea Ordinaria ha il compito di approvare il bilancio e discutere e deliberare su questioni attinenti la vita dell'Associazione. Viene convocata almeno una volta all'anno per approvare, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'Associazione, per presentare il bilancio preventivo e per provvedere all'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
- ◆ l'Assemblea Straordinaria ha il compito di approvare eventuali modifiche allo Statuto e per ratificare lo scioglimento dell'Associazione.

12.3 – Alle Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono ammessi a partecipare solamente gli Associati in regole con i pagamenti della quota associativa. Sono ammesse le deleghe per iscritto da Associato ad Associato; ciascuno non può rappresentare per delega più di due altri Associati; la delega non è attribuibile ai Soci Ordinari Junior.

12.4 – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente dell'Associazione; colui che presiede deve constatare la legale costituzione dell'Assemblea stessa e disciplinarne la discussione.

12.5 – Di ciascuna Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto il relativo verbale a cura di un Segretario, nominato ad hoc dal Presidente dell'Assemblea; il verbale deve essere firmato dal Presidente della seduta e da colui che lo redige; viene conservato agli atti ed è a disposizione di tutti gli Associati.

12.6 – La convocazione delle Assemblee, avviene mediante l'invio di apposita comunicazione a tutti i Soci, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo ed a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica; essa, a firma del Presidente, riporta la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti in discussione. In difetto di comunicazione sarà comunque validamente formata l'Assemblea che veda la partecipazione, di persona o per delega, di tutti i Soci e dell'intero Consiglio direttivo.

Articolo 13 – (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

13.1 – L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, e fatte salve le deroghe in materia di modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa si considera validamente formata qualunque sia il numero dei partecipanti (a meno dei Soci Ordinari Junior)

13.2 – Le votazioni avvengono normalmente in maniera palese e per alzata di mano. Per decisione del Presidente la votazione può avvenire in forma segreta. In questo caso il Presidente provvede alla scelta di due scrutatori tra i Soci presenti.

13.3 – L'Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto ed in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni così approvate e conformi allo Statuto obbligano tutti gli Associati, ivi compresi gli assenti, i dissidenti e gli astenuti dal voto.

Articolo 14 – (Compiti dell'assemblea)

14.1 – L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- ◆ discute ed approva su proposta del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'Associazione e la relazione sullo stato economico e patrimoniale della stessa;
- ◆ definisce su proposta del Consiglio Direttivo l'importo della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari;
- ◆ discute ed emana, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento interno dell'Associazione;
- ◆ nomina i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal successivo articolo 16.
- ◆ delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

14.2 – L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- ◆ decide dello scioglimento dell'Associazione. Perché esso sia validamente deliberato occorrono la presenza (in proprio o per delega) ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati;
- ◆ discute e delibera le proposte di modifica dello Statuto. Le modifiche dello Statuto vengono disposte in presenza (in proprio o per delega) di almeno la metà degli Associati e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
- ◆ delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – (Consiglio direttivo)

15.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) soci; ciò fermo restando che lo stesso sarà sempre formato da un numero dispari di associati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette).

- ◆ esso dura in carica 5 (cinque) anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria dei Soci che provvede al suo rinnovo.
- ◆ i membri del Consiglio possono ricandidarsi ed essere rieletti.
- ◆ nel caso in cui per dimissioni, decesso o altre cause, uno dei membri del Consiglio direttivo decada, esso viene sostituito dal primo dei non eletti.
- ◆ nel caso in cui più della metà dei membri del Consiglio decada, il Presidente provvede all'immediata convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 16 – (Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo)

16.1 – Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci secondo le seguenti modalità:

- ◆ alla carica di Consigliere, possono candidarsi tutti indistintamente gli Associati (eccetto i Soci Ordinari Junior) iscritti ed in regola con le quote associative;
- ◆ il Consiglio Direttivo in scadenza di mandato, cui compete l'organizzazione dell'elezione per il rinnovo del Consiglio stesso, definita la data della votazione, chiederà a tutti gli Associati di comunicare per iscritto, entro un termine fissato, la eventuale propria disponibilità a candidarsi a componente del Direttivo. Acquisite le candidature, provvederà a stilare un elenco ad hoc che sarà in visione di tutti gli Associati il giorno delle votazioni; il voto può essere espresso per qualsiasi Associato anche se quest'ultimo non ha esplicitamente manifestato la volontà a candidarsi.
- ◆ effettuate le votazioni, risulteranno eletti al nuovo Consiglio i primi 7 (sette) candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti tra due o più candidati al settimo posto, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione;
- ◆ nella prima riunione del nuovo Consiglio, i componenti dello stesso, provvederanno a nominare tra loro, il Presidente dell'Associazione, il Vice-presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere;

16.2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o vi sia una richiesta scritta presentata da almeno metà dei suoi membri.

- ◆ la convocazione avviene mediante l'invio di comunicazione, contenente data, ora e luogo dell'adunanza, a tutti i membri, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo o 3 (tre) in caso di urgenza ed a mezzo di fax o posta elettronica o altri mezzi informatici.
- ◆ le riunioni sono valide in presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal componente più anziano.
- ◆ colui che presiede provvede alla nomina di un Segretario, scelto tra i partecipanti.
- ◆ il Consiglio delibera a maggioranza semplice ed in maniera palese. In caso di parità prevale il voto dei colui che lo presiede;
- ◆ alle riunioni possono essere invitati anche altri Associati ed eventuali esperti, anche non associati.
- ◆ i verbali di ogni riunione del Consiglio, sono redatti dal Segretario; quest'ultimo lo sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza; i verbali stessi vengono conservati agli atti e sono a disposizione di tutti gli Associati.

Articolo 17 – (Compiti del Consiglio Direttivo)

17.1 – Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento degli scopi sociali.

17.2 – Il Consiglio direttivo provvede a:

- ◆ seguire e predisporre nel dettaglio le attività dell'Associazione per l'attuazione delle finalità statutarie;
- ◆ dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- ◆ predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- ◆ definire l'importo della quota associativa annuale e di eventuali contributi straordinari;
- ◆ deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- ◆ deliberare l'esclusione dei Soci;
- ◆ conferire procure generali e speciali;
- ◆ decidere, informandone l'Assemblea, del ricorso a forme di lavoro autonomo e/o dipendente;
- ◆ decidere e programmare lavori o interventi necessari a migliorare o mantenere in perfetto stato eventuali immobili di cui l'Associazione si è fatta carico di gestire e condurre; se lo ritiene, può nominare di volta in volta un Responsabile dei lavori.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni consultive o di studio da esso nominate e formate da Soci e/o non Soci.

Articolo 18 – (Il Presidente)

18.1 – Il Presidente è nominato, dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, nella sua prima seduta, con votazione segreta e a maggioranza dei voti presenti; resta in carica i 5 (cinque) anni di durata del Consiglio che lo ha eletto; egli è rieleggibile;

- ◆ ha la rappresentanza dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio;
- ◆ al Presidente spettano la rappresentanza legale ed il potere di firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei Soci che dei terzi;
- ◆ il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dei suddetti organi; sovrintende all'attività sociale di ogni settore;
- ◆ ha facoltà, su specifica delega, di farsi rappresentare da singoli Associati; può delegare alla firma il Vice Presidente o il Tesoriere, quest'ultimo solo per gli atti di natura tecnica ed organizzativa;
- ◆ in caso di assenza o di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente;
- ◆ il Presidente dovrà relazionare annualmente all'Assemblea dei Soci circa il suo operato.

Articolo 19 – (Il Vice-Presidente)

19.1 – Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, assume tutti i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Articolo 20 – (Il Tesoriere)

20.1 – Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, gestisce la cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità; provvede agli adempimenti di natura fiscale e alla tenuta dei libri contabili. Predispose dal punto di vista contabile il bilancio e lo accompagna con idonea relazione.

TITOLO III »

Articolo 21 – (Patrimonio dell'Associazione)

21.1 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- ◆ dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- ◆ dalle elargizioni, donazioni e lasciti di Associati o di terzi;
- ◆ dalle quote di iscrizione, associative e contributi straordinari degli Associati;
- ◆ da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ◆ da eventuali contributi delle Amministrazioni pubbliche, finalizzati esclusivamente alla realizzazione di specifiche e documentate attività e progetti;
- ◆ da finanziamenti da parte di Istituti di credito;
- ◆ da rimborsi derivanti da convenzioni;
- ◆ da proventi derivanti da eventuali attività commerciali occasionali;
- ◆ da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.

Articolo 22 – (Esercizio Finanziario)

22.1 – L'esercizio finanziario sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni esercizio, da parte del Consiglio Direttivo verranno predisposti il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio.

Entrambi i bilanci verranno sottoposti per l'approvazione all'Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) Aprile di ogni anno.

Articolo 23 – (Distribuzione degli Utili)

23.1 – E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 24 – (Scioglimento e Liquidazione)

24.1 – In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea designa uno o più liquidatori.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – (Clausola Arbitrale)

25.1 – Ogni qualsiasi controversia fra gli Associati, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da 3 (tre) Arbitri, di cui 2 (due) nominati da ciascuna delle parti tra le quali è sorta la controversia ed il terzo (il Presidente) nominato di accordo dagli Arbitri già designati.

Nel caso che una parte non provvedesse alla nomina del proprio Arbitro entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'altra parte, ovvero gli Arbitri nominati dalle parti non si accordassero per la nomina del Presidente, gli stessi saranno nominati dal Presidente della Corte di Appello di Napoli.

L'arbitrato sarà irrituale, reso in Napoli (esclusivo Foro competente) e le determinazioni del Collegio Arbitrale, deliberate secondo equità, vincoleranno le parti come espressione della loro volontà.

Articolo 26 – (Rinvio)

26.1 – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle rilevanti norme del Codice Civile e dell'ordinamento giuridico italiano in generale.

Ai fini fiscali e delle necessarie comunicazioni, l'Associazione avrà sede operativa presso il domicilio del Presidente pro tempore.